

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio TOCCA Presidente

Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere relatore

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8116 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di TRIVIGNO Emanuela Emilia, nata a Castelmezzano (PZ) l'11/12/1960 e residente a Potenza in Via Adriatico n.1 - C.F.: TRVMLM60T51C209B, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giuzio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Potenza in via Pretoria n.262;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2014, con l'assistenza del Segretario dott. Angela Micele, il relatore dott. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio, e l'avv. Giuzio per la convenuta;

Ritenuto in

FATTO

Riferisce la Procura contabile di aver ricevuto, in data 1.4.2010, una nota della Guardia di Finanza - Compagnia di Potenza - recante una segnalazione di danno erariale nei confronti di TRIVIGNO Emanuela Emilia, per presumibile indebita percezione di aiuti all'agricoltura - F.E.O.G.A., Sezione Garanzia - disciplinati dai seguenti regolamenti CEE:

- a) n. 2078/92 e n. 1257/99, Misura F "Ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni";
- b) n. 2080/92 - "Imboschimento".

Le successive ulteriori indagini di polizia giudiziaria, sfociate nel rapporto della G.d.F. n. 78420/12 del 3.10.2012 versato in atti, ha permesso di ricostruire la vicenda nei seguenti termini.

La sig.ra TRIVIGNO Emanuela Emilia aveva presentato alla Regione Basilicata:

1. domanda di adesione (n. 94111444397, protocollata il 24 marzo 1999) ed in seguito domande di conferma per il "ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni" (Reg. CE n.2078/1992);

2.nell'anno 1997 domanda n. 44130425901 per "imboschimento di terre agricole" (Reg. CE n. 2080/1992).

A seguito dell'accoglimento delle citate istanze, la predetta risultava avere percepito un finanziamento pari ad € 28.398,07 per l'intervento previsto dal Reg. 2078/92 ed € 45.836,98 per l'intervento previsto dal Reg. 2080/92.

Nella domanda di adesione al programma - Misura F - "ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni" del 24 marzo 1999, la TRIVIGNO indicava la partita IVA 01348700764, accesa in data 22 marzo 1999, risultava iscritta all'I.N.P.S. - Ufficio di Potenza - come "coltivatore diretto" e non alla Camera di Commercio Industrie Artigianato di Potenza nella sezione speciale "Imprenditore agricolo".

Nella domanda di adesione all'altro programma "Imboschimento di terre agricole" presentata nell'anno 1997, la sig.ra TRIVIGNO non indicava alcuna partita I.V.A. e non era iscritta alla C.C.I.A.A. di Potenza nella sezione speciale "Imprenditore agricolo", risultava invece iscritta all'I.N.P.S. di Potenza come "coltivatore diretto".

Circa il possesso delle particelle dichiarate nelle due istanze come destinate agli interventi finanziati, dalle visure effettuate alla Conservatoria dei registri Immobiliari di Potenza, la TRIVIGNO risultava intestataria unicamente delle particelle n.205 e n.208, riportate al foglio n. 5, per una superficie catastale complessiva di aree 41, mentre le restanti particelle risultavano intestate ai soggetti di seguito indicati:

· foglio n. 14 - part. 61, 130 nonché foglio n. 6 - partt. 135, 137, 28, 29 e 30 (ora 504), CAMPAGNA Egidio, nato a Castelmezzano (PZ) il 10.07.1954, codice fiscale CMPGDE54L10C209K, proprietario, (marito della sig.ra TRIVIGNO);

· foglio n. 19, part. 70, CAMPAGNA Antonio, nato a Castelmezzano (PZ) il 30/11/1956, codice fiscale CMPNTN56S30C209T, proprietario.

Sottolinea poi la citazione: "Peraltro, in data 29/01/2001, la TRIVIGNO Emanuela Emilia chiedeva all'INPS la propria cancellazione, per fine attività al 31/12/2000, dalla sezione dei coltivatori diretti, già iscritta con matricola aziendale n.390932, manifestando in tal modo, la volontà di non voler svolgere più l'attività agricola, e infine che dall'01/01/2006, con domanda di variazione dati presentata all'Agenzia delle Entrate di Potenza, iniziava l'attività di "servizi delle lavanderie a secco, tintorie", si iscriveva all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla C.C.I.A.A. nella sezione "Impresa artigiana" all'albo artigiani con il n. 40919, nonché al R.E.A. con il n. 123634".

Ritenendo che gli accertamenti svolti dalla G.d.F. abbiano evidenziato un'ipotesi di danno erariale, in quanto la Trivigno avrebbe percepito i finanziamenti innanzi menzionati in assenza dei necessari presupposti normativi, la Procura contabile ha evocato nel presente giudizio l'interessata.

La citazione - dopo aver brevemente sostenuto la provvista di giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie all'esame, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso dalla corte di Cassazione sin dalla sentenza n. 4511/1996, considerato che la convenuta, chiedendo ed ottenendo di essere ammessa a partecipare a programmi di interesse pubblico, si è posta in rapporto funzionale con la P.A. - contesta alla sig.ra Trivigno di "aver indebitamente percepito fondi erogati dalla Comunità Europea e dallo Stato Italiano in assenza dei presupposti normativi, non possedendo in particolare: a) il requisito di imprenditore agricolo né essendo sufficiente quello di coltivatore diretto; b) l'assenso specifico del proprietario dei fondi dichiarati agli incentivi richiesti".

Circa la prima contestazione mossa, sostiene l'attore: "E' il caso di ricordare che i richiamati regolamenti CEE prevedono che i soggetti

ammissibili a beneficiare degli aiuti comunitari siano gli imprenditori agricoli singoli o associati, proprietari e/o affittuari, conduttori d'azienda che, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dal

D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001, sono identificati in coloro che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, con esercizio esclusivo dell'attività (D.P.R. 633/72, art.4) ed iscrizione nel registro delle imprese (L.662/1996 art.2, comma 177)" puntualizzando: "In particolare alla data di presentazione della domanda di "imboschimento" (Reg. CEE 2080/92) la predetta non aveva la partita I.V.A. e non era iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese; inoltre alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al programma "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni" (Reg. CEE 2078/92), ella aveva la partita I.V.A. (solo dal 22/03/1999), ma non risultava iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, risultando non veritiera la dichiarazione sottoscritta nella domanda "di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal programma per accedere alle misure prescelte".

Circa la seconda contestazione mossa alla sig.ra Trivigno, specifica l'atto introduttivo del giudizio: " ... pur avendo stipulato regolare contratto di fitto per la durata di 20 anni, registrato all'Agenzia delle Entrate di Potenza in data 09/12/1997, all'esito delle indagini della G.d.F. risulta disatteso quanto previsto dal punto 3 - comma 2 Soggetti ammissibili del Reg. CEE 2078/92 che prescrive: "Il possessore affittuario del fondo, che intende partecipare al programma, deve essere munito dell'assenso sottoscritto ed autenticato dal proprietario"; assensi non rintracciati agli atti durante le

indagini di questo P.M. finanziario né la generica dicitura contenuta in un contratto di fitto poi esibito può considerarsi sufficiente, riferendosi solo a "migliorie".

L'attore sottolinea, poi, che in data in data 31/12/2000, la TRIVIGNO richiese ed ottenne la cancellazione all'INPS da coltivatore diretto, requisito indispensabile per il mantenimento dei benefici previsti dalle misure.

Il Requirente ha poi quantificato il danno per cui è causa, pari all'intero importo dei contributi percepiti, puntualizzando:

1. In merito al regolamento CEE n. 2078/92, Misura F "ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni", negli anni dal 1999 al 2007, ha indebitamente percepito aiuti comunitari, per un importo complessivo di

€ 28.398,07, così suddiviso per anno:

- ANNO 1999 € 3.157,35 – Potenza 20/10/1999;
- ANNO 2000 € 3.157,35 – Potenza 24/01/2001;
- ANNO 2001 € 3.157,36 – Potenza 16/10/2001;
- ANNO 2002 € 3.157,36 – Potenza 16/10/2002;
- ANNO 2003 € 3.157,36 – Potenza 14/10/2003;
- ANNO 2004 € 3.157,36 – Potenza 14/10/2004;
- ANNO 2005 € 3.151,31 – Potenza 19/10/2005;
- ANNO 2006 € 3.151,31 – Potenza 13/10/2006;
- ANNO 2007 € 3.151,31 – Potenza 18/08/2008 (acconto), 24/06/2009 (saldo).

2. In merito al regolamento CEE n. 2080/92 "imboschimento", negli anni dal 1999 al 2006, ha indebitamente percepito aiuti comunitari, per un

importo complessivo di € 45.836,98, così suddiviso per anno:

- ANNO 1999 € 12.765,78 – Potenza 06/08//1999;
- ANNO 2000 € 11.274,26 – Potenza 11/08 e 13/10//2000.
- ANNO 2001 € 4.885,46 – Potenza 20/12/2001;
- ANNO 2002 € 3.946,04 – Potenza 06/10/2002;
- ANNO 2003 € 3.946,04 – Potenza 14/10/2003;
- ANNO 2004 € 3.946,04 – Potenza 13/10/2004;
- ANNO 2005 € 2.536,68 – Potenza 09/10/2005;
- ANNO 2006 € 2.536,68 – Potenza 12/06/2009.

Sostiene infine l'attore che nella fattispecie all'esame nessuna prescrizione può considerarsi maturata in quanto si versa in materia di "occultamento doloso del danno" venuto in emersione solo a seguito di accurate indagini della Guardia di Finanza solo all'esito delle quali la Procura è stata messa in condizione di esercitare l'azione risarcitoria.

Su tali presupposti, la citazione conclude affinché la sig.ra Trivigno sia condannata "al pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva di € 74.235,05 oltre accessori di legge e spese di giustizia".

In difesa della convenuta si è costituito in giudizio l'avv. Giuzio, depositando in Segreteria il 3.2.2014 memoria nella quale contesta che la sua assistita abbia posto in essere una condotta contra legem, avendo, di contro, presentato domande di ammissione ai finanziamenti pubblici in presenza di tutti i presupposti previsti dai relativi bandi.

Circa l'adesione al programma "ritiro dei seminativi" previsto dal Reg. CEE n. 2078/92, evidenzia in particolare il difensore che né il suddetto Reg. CEE né la Del. della Giunta regionale Basilicata n. 81/1977

prevedevano l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Sez. speciale imprenditori agricoli, per accedere ai contributi, bensì quest'ultima richiedeva l'"attribuzione della partita IVA posseduta al momento o antecedentemente alla presentazione della richiesta", requisito di cui la Trivigno era regolarmente in possesso.

Relativamente all'accesso alle agevolazioni previste in esecuzione del Reg. CEE n. 2080/92 per i programmi di "Imboschimento" puntualizza il difensore che il relativo bando emanato con D.C.R. Basilicata n. 1606 del 6.3.1995, al punto 14 rubricato "documentazione da allegare alla domanda", distingue tra "imprenditori agricoli a titolo principale" ai quali era richiesto di fornire, tra l'altro, gli attestati di iscrizione allo S.C.A.U. e di possesso di partita IVA nel settore agricolo, ed "imprenditori agricoli" per i quali era "previsto come unico requisito che il richiedente si dedichi abitualmente alla conduzione dei terreni".

Circa le contestazioni attoree relative al mancato assenso scritto dei proprietari dei terreni condotti dalla Trivigno in fitto ed asserviti alla realizzazione del programma pubblico, la difesa, depositando il contratto di affitto ventennale registrato il 9.12.1997 al n. 3513, da un verso deduce che la già richiamata D.G.R. n. n. 81/1977 richiedeva il predetto assenso solo nel caso in cui il conduttore avesse un contratto di fitto di durata inferiore all'impegno sottoscritto, quindi non era necessario nella fattispecie all'esame, da altro verso evidenzia che le affermazioni di controparte circa l'esistenza di un assenso limitato alle sole "migliorie" non risponde al vero in quanto il contratto, al punto 10, prevedeva anche l'autorizzazione dei proprietari dei terreni circa la loro eventuale utilizzazione per ottenere incentivi rinvenienti dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione ecc....

La difesa si è poi soffermata a contestare l'assunto accusatorio secondo il quale la sig.ra Trivigno, chiedendo con decorrenza 31.12.2000 la cancellazione dall'INPS quale coltivatrice diretta, avrebbe manifestato la volontà di non voler svolgere più l'attività agricola; a tal fine, dopo aver asserito che l'iscrizione previdenziale non è comunque requisito indispensabile per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo (richiamando in tal senso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 34/2010), ha anche sostenuto l'irrilevanza della cancellazione, considerato che assume rilievo soltanto il possesso dei requisiti al momento della proposizione della domanda di contributo.

Infine la difesa ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, escludendo che la sua assistita abbia posto in essere alcuna condotta finalizzata all'occultamento del danno, come invece sostenuto dall'attore pubblico.

Su tali presupposti la difesa ha concluso in via principale per l'assoluzione della sig.ra Trivigno, ed in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, ed ha anche invocato l'applicazione del c.d. "potere riduttivo" dell'addebito.

All'odierna pubblica udienza sia il P.M., sia il difensore della convenuta, hanno ulteriormente illustrato gli argomenti svolti negli atti scritti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

Secondo la tesi accusatoria, l'odierna convenuta avrebbe indebitamente percepito i fondi pubblici destinati ad incentivare il settore agricolo in assenza dei previsti presupposti normativi, non possedendo, innanzitutto, "il requisito di imprenditore agricolo né essendo sufficiente quello di coltivatore diretto".

In effetti il Reg. CE n.2078/1992, disciplinante tra gli altri gli incentivi per il "ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni", all'art.2, comma1, dispone che gli aiuti economici siano "destinati agli imprenditori agricoli".

Il Reg. CE n. 2080/1992, relativo al regime di "aiuti alle misure forestali", prevedeva generalmente per alcuni regimi di aiuti (quelli individuati nelle lettere a), b) e c) dell'art.2) una più vasta platea di potenziali beneficiari, includendo anche i soggetti privati non rivestenti la qualifica di imprenditore agricolo, mentre per il regime di aiuti previsto dalla lettera d) dell'art. 2 (incentivi agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive), specificava che destinatari potessero essere soli gli imprenditori agricoli o le loro associazioni. Per dare attuazione al predetto Reg CEE, la Regione ha adottato la delibera consiliare n. 1606/1995 che al punto 11 espressamente prevede che i destinatari delle agevolazioni possono essere: a) imprenditori agricoli a titolo principale, b) persone fisiche o giuridiche di diritto privato, c) autorità pubbliche, d) imprenditori agricoli o loro associazioni.

E' utile premettere che, al di là della nozione di imprenditore agricolo recata dall'art. 2135 c.c., il vigente ordinamento prevede diverse figure riconducibili alla generica nozione di imprenditore agricolo; infatti, in sostituzione della figura di "Imprenditore Agricolo a Titolo Principale" (IATP) prevista dalla l.n. 153/1975, l'art.1 della del D.Lgs n. 99/2004 ha introdotto la nozione di "Imprenditore Agricolo Professionale" (IAP) identificato nel soggetto che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ricava da detta attività almeno il 50% del proprio reddito; alla luce della succitata normativa va inquadrata la distinzione recata dalla succitata D.C.R. n. 1606/1995 che prevede tra i destinatari degli interventi agevolati sia gli IATP, sia gli "imprenditori agricoli "tout court", mentre altre legislazioni regionali hanno elaborato la figura dell' "Imprenditore Agricolo non a Titolo Principale" (c.d. part time) rilevante

limitatamente ad alcuni fini (vedasi ad esempio la L.R. Piemonte n. 56/1977 ai fini urbanistici); da ricordare anche l'art. 2083 c.c. che annovera i coltivatori diretti tra i piccoli imprenditori.

Premesso quanto innanzi, va considerato che, come rappresentato in citazione, nella domanda di adesione al programma previsto dal Reg. CE n.2078/1992 - Misura F - "ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni" del 24 marzo 1999, la TRIVIGNO indicava la partita IVA 01348700764, accesa in data 22 marzo 1999, risultava iscritta all'I.N.P.S. - Ufficio di Potenza - come "coltivatore diretto" e non alla Camera di Commercio Industrie Artigianato di Potenza nella sezione speciale "Imprenditore agricolo".

Assume quindi rilievo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale Basilicata n. 81 del 20.1.1997, che nel dare attuazione al succitato Reg. CE n.2078/1992, prevede soltanto che, ai fini del possesso del requisito soggettivo in trattazione, la domanda fosse corredata da

"Copia attribuzione della partita IVA posseduta al momento o antecedentemente alla presentazione della richiesta".

L'odierna convenuta ha ottemperato a quanto richiesto, depositando il certificato del 22.3.1999 di attribuzione della partita IVA n. 01348700764, recante il codice di attività n. 011416 relativo a "coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi", e considerando anche che, come rappresentato dallo stesso attore, risultava anche iscritta all'I.N.P.S. - Ufficio di Potenza - come "coltivatore diretto", e quindi doveva essere considerata "piccolo imprenditore" agricolo ai sensi del richiamato art. 2083 c.c.; ne consegue che era in possesso del contestato requisito, risultando smentita, alla luce della succitata chiara disposizione del codice civile, l'affermazione attorea "...né essendo sufficiente quello di coltivatore diretto".

Né a smentire ciò è sufficiente quanto evidenziato dal Requirente circa la mancata iscrizione della convenuta alla Camera di Commercio Industrie Artigianato di Potenza nella sezione speciale "Imprenditore agricolo"; va infatti considerato che per alcuni soggetti esercenti attività agricola l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce un obbligo, bensì una facoltà : dispone infatti l'art. 2, comma 3, della l.n. 77/1997 che per i produttori agricoli con un volume di affari non superiore a € 7.000 annui "l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria".

Passando ad esaminare la sussistenza del contestato requisito soggettivo relativamente all'accesso ai benefici previsti dal Reg. CE n. 2080/1992 per "aiuti alle misure forestali", e premesso che la sig.ra TRIVIGNO chiedeva espressamente l'accesso al programma in

qualità di "imprenditore agricolo" (vedasi sez. V della domanda), espone l'attore che, al momento della formulazione della relativa domanda, la convenuta non indicava alcuna partita I.V.A. e non era iscritta alla C.C.I.A.A. di Potenza nella sezione speciale "Imprenditore agricolo", risultava invece iscritta all'I.N.P.S. di Potenza come "Coltivatore diretto".

Come precedentemente accennato la delibera consiliare n. 1606/1995 indicava quali destinatari del contributo finanziario sia gli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) sia gli altri "imprenditori

agricoli"; diversa era la documentazione da allegare alla domanda ai sensi del paragrafo 14 della succitata delibera, nelle due distinte ipotesi; gli IAP dovevano esibire tutta una serie di documenti, tra i quali attestato di iscrizione allo S.C.A.U. (Servizio contributi agricoli unificato), attestato di partita IVA in agricoltura ecc... (vedasi paragrafo 14 punto 9), mentre gli imprenditori agricoli erano tenuti a fornire soltanto "la dichiarazione di notorietà da cui risulti che il richiedente si dedica abitualmente alla conduzione dei terreni" (vedasi paragrafo 14 punto 8).

Poiché come riferito dallo stesso attore, al momento della formulazione della domanda la sig.ra Trivigno risultava iscritta all'I.N.P.S. come "coltivatore diretto", ne consegue che non ha fatto alcuna dichiarazione mendace utile a trarre in inganno l'Amministrazione concedente il contributo allorquando ha dichiarato di dedicarsi abitualmente alla conduzione di terreni, considerato anche che quale coltivatrice diretta doveva essere ritenuta anche "piccolo imprenditore" agricolo a norma del già richiamato art. 2083 c.c..

Né può assumere rilievo in senso contrario la mancata iscrizione alla

Camera di Commercio nella sezione speciale "Imprenditore agricolo" evidenziata dall'attore, considerata la sua non obbligatorietà, come precedentemente già argomentato richiamando la l.n. 77/1997.

Pertanto ritiene il Collegio che al momento della formulazione delle relative domande, l'odierna convenuta fosse in possesso dei requisiti previsti per accedere ai benefici recati dai Regg. CEE n. 2078/92 e n. 2080/92.

La situazione è cambiata invece nel periodo successivo, come rappresentato in citazione, ove si puntualizza: "... in data 29/01/2001, la TRIVIGNO Emanuela Emilia chiedeva all'INPS la propria cancellazione, per fine attività al 31/12/2000, dalla sezione dei coltivatori diretti, già iscritta con matricola aziendale n.390932, manifestando in tal modo, la volontà di non voler svolgere più l'attività agricola". L'attore ha depositato agli atti di causa la certificazione dell'INPS, Gestione Lavoratori Agricoli Autonomi, a conferma di quanto innanzi.

Considerata quindi, in particolar, la circostanza che detta cancellazione, come da domanda dell'interessata, è motivata dalla "fine attività", ritiene il Collegio che dall'1.1.2001 la sig.ra Trivigno abbia perso il requisito soggettivo per beneficiare delle risorse pubbliche, che quindi vanno considerate indebitamente percepite e costituenti danno erariale.

Circa le osservazioni difensive sul punto, tendenti ad evidenziare che "l'iscrizione all'INPS non è requisito richiesto per la partecipazione alle domande per cui è contestazione", e che l'iscrizione previdenziale "non è requisito per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo", richiamando la sentenza del GUP del Tribunale di Potenza n. 37/2010, si osserva che gli argomenti difensivi appaiono inconferenti, poiché ciò che rileva nella fattispecie all'esame è la cessazione dell'attività agricola, manifestata dalla parte e recepita dall'Istituto Previdenziale.

Parimenti inconferente appare il richiamo difensivo alla risposta fornita dal Ministero delle Politiche Agricole ad un quesito, depositato agli atti, atteso che la nota ministeriale precisa che "la variazione nel tempo

(n.d.r. dopo la presentazione della domanda) della percentuale di reddito che il beneficiario riceve dall'attività agricola non influisce sull'ammontare dei premi percepiti", ma non specifica certo che il sopravvenuto difetto del requisito soggettivo, per cessazione di attività nel settore agricolo, giustifica la continuazione della percezione di benefici destinati al predetto settore.

Occorre passare all'esame della seconda contestazione formulata dall'attore pubblico, riguardante il mancato "assenso specifico del proprietario dei fondi dichiarati agli incentivi richiesti".

La suddetta contestazione non merita accoglimento.

Infatti il punto 5 della già richiamata D.R.G. n. 81/1997 richiede l' "Autorizzazione del proprietario con firma autentica, se il conduttore ha un contratto di fitto inferiore all'impegno sottoscritto (ritiro ventennale dei seminativi)".

Peraltro nella fattispecie all'esame l'autorizzazione dei proprietari dei terreni non era richiesta, poiché la sig.ra Trivigno aveva un contratto di fitto ventennale, tacitamente rinnovabile, come risulta da depositato contratto, regolarmente registrato presso l'Uff. del registro di Potenza in data 9.12.1997 con il n. 3513, con la specifica dizione che detto contratto riporta anche l'autorizzazione all'affittuario "...ad usufruire di eventuali incentivi rinvenienti dalla CEE, Stato Italiano, Regione, Comunità Montane.....".

Passando poi alla determinazione del danno da ascrivere alla convenuta - che, per quanto innanzi detto, va quantificato con riferimento all'importo dei contributi percepiti a decorrere dall'1.1.2001, data dalla quale, con la cessazione dell'attività agricola, aveva perso i requisiti per riceverli - va rilevato che, dagli atti depositati dall'attore, risulta che relativamente alla misura prevista dal Reg. CEE n. 2078/92, la convenuta ha indebitamente percepito contributi per € 22.083,37 riferiti alle annualità dal 2001 al 2007, mentre relativamente alla misura prevista dal Reg. CEE n. 2080/92, ha indebitamente percepito contributi per € 21.796,94 riferiti alle annualità dal 2001 al 2006; conseguentemente la sig.ra Trivigno va condannata a risarcire l'Erario (Regione Basilicata) nella misura complessiva di € 43.853,31, aumentata degli accessori di legge, come da richiesta attorea.

Va, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata (ancorchè in via subordinata) dalla difesa, contestando la tesi del P.M. che si verteva in ipotesi di doloso occultamento del danno.

L'eccezione non merita accoglimento, in quanto l'omessa comunicazione da parte della sig.ra Trivigno, agli organi deputati all'erogazione del contributo, della circostanza che aveva cessato l'attività agricola, come risulta dalla richiesta di cancellazione all'INPS dalla sezione dei coltivatori diretti, perdendo quindi il requisito di piccolo imprenditore agricolo, necessario per continuare a fruire dei contributi, costituisce indubbiamente un'ipotesi di doloso occultamento del danno, che comporta lo spostamento della data di esordio della prescrizione quinquennale al momento della scoperta del danno stesso, ai sensi dell'art.1, comma 2, ultima parte, della l.n. 20/1994.

Poiché il danno è emerso solo a seguito delle indagini svolte dalla guardia di Finanza, si deve fissare il dies a quo del computo del termine prescrizione all'1.4.2010 (data del rapporto n. 0027452/10 della G.d.F. di denuncia del danno erariale), per cui - constatato che il c.d. invito a dedurre, contenente esplicita costituzione in mora, risulta notificato alla sig.ra Trivigno il 18.3.2013 - l'azione risarcitoria della Procura contabile va considerata tempestiva e l'eccezione difensiva di prescrizione va conseguentemente disattesa.

Conclusivamente, la sig.ra Trivigno va condannata a risarcire l'Erario (Regione Basilicata) nella misura complessiva di € 43.853,31, aumentata degli accessori di legge, come da richiesta attorea.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei cont, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) Condanna TRIVIGNO Emanuela Emilia, a risarcire il danno prodotto all'Erario (Regione Basilicata) nella misura di € 43.853,31; la predetta somma va aumentata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento e sino alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali che sono dovuti da tale ultima data e sino al soddisfo;

b) Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 382,00=.

Euro trecentottantadue/00=.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2014

L'estensore

Il Presidente

(dott. Vincenzo Pergola)

(dott. Maurizio Tocca)

F.to Vincenzo Pergola

F.to Maurizio Tocca

Depositata in Segreteria il 21 MAR. 2014

Il Preposto alla Segreteria della

Sezione Giurisdizionale Basilicata

Maria Anna Catuogno

F.to Maria Anna Catuogno